

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "VALORE FAMIGLIA APS"

(redatto ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo Settore)

TITOLO I - COSTITUZIONE E FINALITA'

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E QUALIFICA

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), l'Associazione di Promozione Sociale denominata "VALORE FAMIGLIA APS".

L'indicazione "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" deve essere utilizzata nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione intende acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore mediante iscrizione, nella sezione "Associazioni di promozione sociale", del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano.

Il Consiglio Direttivo può istituire, modificare e sopprimere sedi secondarie, delegazioni, uffici operativi e presidi territoriali in Italia e all'estero, con propria deliberazione, senza necessità di modifica statutaria.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria.

ART. 3 - DURATA

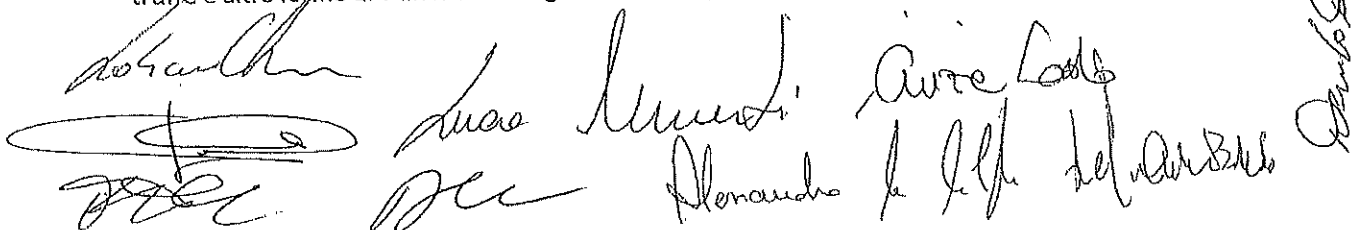
La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 4 - FINALITA' CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI UTILITA' SOCIALE

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ponendo la famiglia e il cittadino al centro di un ecosistema di protezione sociale, culturale e tecnologica.

In particolare, l'Associazione si propone di:

- contrastare il divario digitale, promuovendo l'alfabetizzazione digitale quale strumento di emancipazione, cittadinanza attiva e inclusione sociale, con particolare attenzione ai soggetti fragili e alle persone anziane;
- valorizzare l'economia di prossimità e le reti territoriali, favorendo la collaborazione tra famiglie, attività di vicinato, enti del Terzo Settore e Istituzioni;
- diffondere strumenti formativi e informativi utili a rendere il cittadino più consapevole nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il fisco, il sistema bancario, assicurativo e i servizi di pubblica utilità;
- promuovere azioni di prevenzione e tutela rispetto a frodi informatiche, phishing, truffe e altre forme di vulnerabilità digitale e sociale;



- sostenere la valorizzazione sociale, culturale ed economicamente sostenibile dei territori in cui opera, anche mediante iniziative coerenti con programmi e misure di sviluppo territoriale finanziati da fonti pubbliche o private, nazionali o europee.

ART. 5 - ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 4, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- interventi e servizi sociali, ivi compresi servizi di segretariato sociale e di aiuto alla persona, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a);
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, nonché iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle economie di prossimità, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. k);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo formativo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. l);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. w).

Le attività di cui al presente articolo sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e della normativa attuativa vigente. L'individuazione delle attività diverse è demandata al Consiglio Direttivo, che ne documenta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio, nei modi previsti dalla legge.

L'Associazione può inoltre esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, nonché reperire spazi, impianti, strutture e locali utili allo svolgimento dell'attività istituzionale.

TITOLO II - GLI ASSOCIATI

ART. 6 - AMMISSIONE E DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Il numero degli associati è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge per le associazioni di promozione sociale. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione dovrà assumere le determinazioni previste dalla normativa vigente.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che ne condividano le finalità e accettino il presente Statuto.

[Handwritten signatures and stamps]

[Circular stamp: 2]

[Handwritten signature: Anna L...]

[Handwritten signature: Giuseppe L...]

[Handwritten signature: Alessandro L...]

[Handwritten signature: ...]

[Handwritten signature: ...]

[Handwritten signature: ...]

[Handwritten signature: ...]

Possono altresì aderire all'Associazione altri Enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con l'attività di interesse generale svolta. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola. L'interessato può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea nella prima convocazione utile.

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato e non può essere disposto per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri.

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita associativa e alle attività promosse dall'Associazione;
- votare in Assemblea, purché iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa;
- esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che ne consente la consultazione presso la sede sociale entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- non porre in essere comportamenti contrari alle finalità associative o tali da arrecare danno morale o materiale all'Associazione.

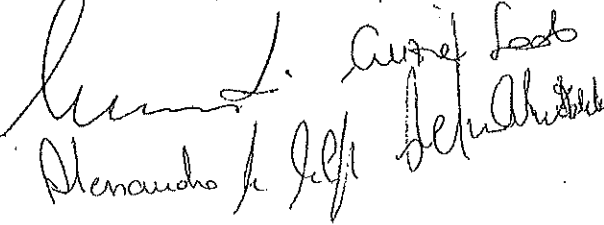
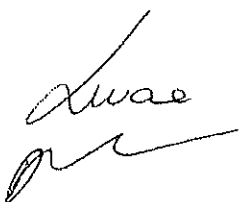
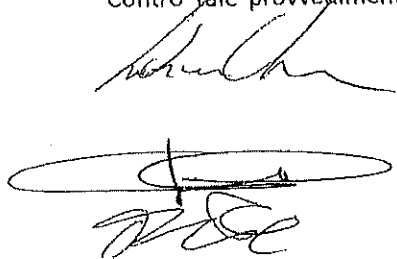
ART. 8 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per:

- recesso, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- decesso della persona fisica o estinzione dell'ente associato;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, per persistente violazione degli obblighi statutari o per comportamenti contrari alle finalità dell'Associazione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale comporta la sospensione dei diritti sociali e, se protratto secondo quanto stabilito dal regolamento interno o dalla delibera annuale sulla quota, la decadenza dalla qualità di associato.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato all'interessato. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso all'Assemblea entro 30 (trenta) giorni.



dalla comunicazione; l'Assemblea decide in via definitiva nella prima riunione utile, previo contraddittorio.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI

ART. 9 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa e iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, mediante avviso contenente ordine del giorno, luogo, data e orario, inviato agli associati almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata, con mezzi idonei, anche telematici, a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

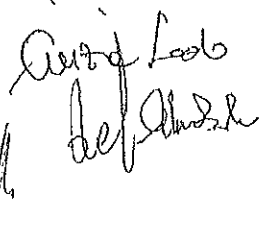
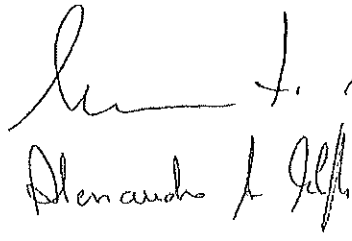
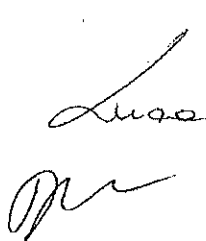
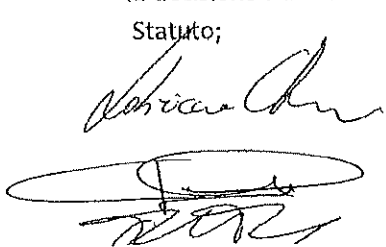
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati, ovvero sino a 5 (cinque) associati se l'Associazione ragglunge o supera il numero di 500 associati con diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Salvo diverse previsioni di legge o del presente Statuto, delibera a maggioranza dei voti espressi.

L'Assemblea straordinaria convocata per le modifiche statutarie è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera a maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria convocata per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione o la devoluzione del patrimonio è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

Sono competenze inderogabili dell'Assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio di esercizio e, quando dovuto, del bilancio sociale;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la deliberazione sulle modifiche dello Statuto;
- la deliberazione sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o sulla scissione dell'Associazione;
- l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- la decisione sulle domande di ammissione non accolte, nei casi previsti dal presente Statuto;



- gli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di seguire la discussione, intervenire in tempo reale e votare. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, eletti dall'Assemblea.

La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e, se ritenuto opportuno, il Segretario e il Tesoriere, anche nella medesima persona.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli riservati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in videoconferenza o teleconferenza, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di seguire la discussione, intervenire in tempo reale e votare.

In caso di cessazione di uno o più consiglieri, subentrano, ove presenti, i primi tra i non eletti secondo l'ordine risultante dall'ultima votazione assembleare. In mancanza, il Presidente convoca senza indugio l'Assemblea per la sostituzione. I consiglieri così subentrati o nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Consiglio Direttivo si intende decaduto e il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e del perseguimento delle finalità statutarie, nel rispetto dei limiti e dei criteri previsti dalla legge.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento dell'incarico, nei limiti e con le modalità stabilite dall'Associazione nel rispetto della normativa vigente.

5

Handwritten signature: Mario

Handwritten signatures:
- *Roberto*
- *Luca*
- *Antonio*
- *Marco*
- *Andrea*
- *Roberto*

ART. 11 - GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Il componente del Consiglio Direttivo che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in conflitto con quello dell'Associazione in relazione ad una determinata deliberazione, deve darne notizia agli altri componenti del Consiglio e astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione.

L'Associazione può contrarre con soggetti collegati ai componenti degli organi sociali solo quando ciò sia nell'interesse dell'ente, a condizioni di mercato o più favorevoli per l'Associazione, con adeguata motivazione da verbalizzare e nel rispetto del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili.

6

ART. 12 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

ART. 13 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Al ricorrere dei presupposti previsti dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina un organo di controllo, anche monocratico, e, quando previsto dalla legge, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre i compiti di monitoraggio previsti dalla legge.

Il revisore legale dei conti, ove nominato, esercita la revisione legale dei conti ai sensi della normativa vigente.

TITOLO IV - RISORSE E BILANCIO

ART. 14 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Le risorse economiche dell'Associazione possono derivare, a titolo esemplificativo, da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
- contributi pubblici e privati;
- proventi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività di interesse generale e da eventuali attività diverse, nei limiti di legge;

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]

- proventi da attività di raccolta fondi;
- ogni altra entrata ammessa dalla legge.

ART. 15 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio in conformità all'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e alla modulistica vigente e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo il maggior termine nei casi previsti dalla legge.

Il bilancio di esercizio approvato, unitamente agli eventuali rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente e, quando dovuto, al bilancio sociale, è depositato presso il RUNTS entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse nei documenti di bilancio, nei modi previsti dalla normativa vigente.

TITOLO V - NORME FINALI

ART. 16 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, l'Assemblea delibera la nomina di uno o più liquidatori e le modalità della liquidazione.

Il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, preferibilmente con finalità analoghe o affini, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 17 - RINVIO NORMATIVO ED ESENZIONI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice del Terzo Settore, del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti e gli altri documenti posti in essere o richiesti dall'Associazione beneficiano delle agevolazioni previste dalla legge e, in particolare, dell'esenzione dall'imposta di bollo di cui all'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017, nei limiti e alle condizioni ivi previsti.

[Handwritten signatures and stamps]

[Stamps: "AGENZIA REGIONALE TERZO SETTORE", "REGIONE EMILIA-ROMAGNA"]

